

Ai Curatori, Commissari giudiziali e Liquidatori

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lecce

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Lecce

A tutti gli istituti di credito risultanti in anagrafica presso il Tribunale di Lecce

DEPOSITO, EMISSIONE E TRASMISSIONE DEI MANDATI AI SENSI DEL NOVELLATO ART. 131, CO. 4, CCII

Al fine di aggiornare le modalità di deposito delle bozze di mandato di pagamento e di emissione dei mandati, nonché di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 131, co. 4, CCII come modificata dal d.lgs. 136/2024 (in base alla quale "il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici") si dispone quanto segue.

Come noto, i mandati di pagamento nelle procedure concorsuali sono già emessi dai giudici delegati di questo Tribunale mediante firma del modulo cartaceo di "ordinativo di pagamento" predisposto telematicamente dai Curatori, Liquidatori o Commissari giudiziali (come allegato, e non come istanza principale) nel fascicolo della procedura a seguito del separato provvedimento di autorizzazione al pagamento.

Si dispone quindi che i curatori utilizzino, per il deposito delle bozze di mandato, esclusivamente gli appositi eventi di "istanza emissione mandato pagamento" o "istanza emissione mandato pagamento acconto/compenso" e non come atto non codificato o istanze generiche.

Nella bozza del mandato di pagamento, il Curatore, Liquidatore o Commissario giudiziale includerà l'indicazione dell'indirizzo p.e.c. della filiale dell'Istituto di credito presso il quale è aperto il conto intestato alla procedura (ove la filiale non abbia una propria p.e.c. andrà indicata la p.e.c. dell'area territoriale con specificazione nell'oggetto della filiale di riferimento), nonché — laddove il pagamento si riferisca ad una fattura — i dati identificativi della fattura. In mancanza dell'indicazione dei suddetti dati, la Cancelleria provvederà a rifiutare l'atto.

La Cancelleria, una volta scaricato il mandato emesso dal Giudice delegato mediante apposizione del visto per autorizzazione sulla relativa bozza, provvederà a trasmettere tale mandato alla suddetta filiale (a mezzo del SIECIC ove possibile, ovvero all'indicato indirizzo p.e.c.), nonché al Curatore, Liquidatore o Commissario giudiziale, il quale potrà quindi recarsi direttamente presso la filiale in questione - senza necessità di chiedere alla Cancelleria una copia autentica del mandato - al fine di richiedere l'esecuzione del pagamento in conformità al mandato stesso. L'Istituto di credito, una volta ricevuta la p.e.c. della Cancelleria contenente il mandato, effettuerà quindi il pagamento in conformità al mandato stesso, dietro specifica richiesta del Curatore, Liquidatore o Commissario giudiziale.

Aure Rte Pena

Per consentire alla Cancelleria l'inserimento nei registri SIECIC dell'evento di apertura del conto corrente, il Curatore, Liquidatore o Commissario giudiziale comunicherà l'apertura del conto mediante deposito nel fascicolo della procedura di una nota (redatta utilizzando l'evento specifico codificato come "attestazione apertura C/C procedura", compilando tutti i dati previsti), nella quale dovranno essere inseriti le coordinate dell'istituto di credito depositario del conto intestato alla procedura (codice IBAN) e l'indirizzo p.e.c. della filiale in cui è aperto il conto (ove la filiale non abbia una propria p.e.c. andrà indicata la p.e.c. dell'area territoriale con specificazione nell'oggetto della filiale di riferimento).

Un'analoga nota, contenente i suddetti dati, dovrà essere tempestivamente depositata in tutte le procedure i cui conti correnti siano stati aperti prima dell'emissione della presente circolare.

In tal senso si precisa che, al fine di unificare le modalità di deposito, emissione e trasmissione dei mandati di pagamento, le istruzioni innanzi elencate dovranno essere seguite anche per le procedure instaurate prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Resta fermo che, in ottemperanza all'invito ad essi rivolto dai Giudici delegati di questo Tribunale presente all'interno dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo, tutti i Curatori, Liquidatori o Commissari giudiziali dovranno poi depositare nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre il termine di un mese dal pagamento) nel fascicolo della procedura, in via telematica, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento in conformità al mandato emesso.

Si rinnova la raccomandazione alla puntuale esecuzione della predetta incombenza, il cui tempestivo espletamento sarà tenuto in considerazione (al pari di ogni altro adempimento nello svolgimento dell'incarico) quale elemento di valutazione per la quantificazione dei compensi, oltre che per il conferimento di nuovi incarichi.

Per permettere ai Curatori, Liquidatori e Commissari giudiziali di recepire tali nuove modalità - peraltro già strutturate all'interno dell'applicativo Fallco-Zucchetti Software Giuridico in uso presso i professionisti di questo Tribunale - ed effettuare il corretto censimento degli Istituti di credito nelle anagrafiche distrettuali, si prevede un periodo di transizione della durata di giorni 60 durante il quale sarà possibile effettuare i movimenti bancari anche con la vecchia modalità degli ordinativi cartacei, definendo però tale termine come improrogabile.

Si invitano i Curatori, Liquidatori e Commissari giudiziali a trasmettere la presente circolare agli Istituti di credito interessati al momento dell'apertura o sostituzione del conto.

Si dispone la pubblicazione della presente circolare nell'apposita sezione del sito internet di questo Tribunale e la comunicazione alla Presidenza del Tribunale.

Lecce, 21 gennaio 2025

La Presidente della Sezione – dr.ssa Anna Rita Pasca Huro Rita Peses

dr. Sergio Memmo
dr.ssa Maria Gabriella Perrone
dr.ssa Annafrancesca Capone
dr. Antonio Barbetta